



Tribunale di Pistoia
Ministero della Giustizia



CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI
PISTOIA



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Pistoia

PROT. 96/2023-U

13 FEBBRAIO 2023

PISTOIA

CONVENZIONE

per la trascrizione dei provvedimenti giudiziari nei procedimenti civili

tra

il **TRIBUNALE DI PISTOIA**, in persona del Presidente dott. **Maurizio Barbarisi**;

il **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA**, in persona della
Presidente Avv. **Cecilia Turco**;

e

il **COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI
PISTOIA**, in persona del Presidente Geom. **Marco Sibaldi**.



PREMESSO

a) che il Tribunale di Pistoia, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia e il Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri laureati di Pistoia perseguono il comune obiettivo di favorire la semplificazione, l'accelerazione e la concentrazione dei servizi di giustizia, secondo criteri di razionalizzazione, speditezza ed efficienza delle attività amministrative;

b) che, in particolare, concordano sulla necessità di garantire per il futuro, la puntuale trascrizione, nei registri immobiliari della Conservatoria-Agenzia del Territorio, ai sensi degli artt. 2643 e ss. c.c., delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari che prevedono la costituzione, il trasferimento, la modifica o l'estinzione del diritto di proprietà e degli altri diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati;

c) che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990: *"I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta"*;

d) che l'art. 2671 c.c. pone a carico del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione l'obbligo di curare che questa venga eseguita, ma non anche quello di provvedervi personalmente;

e) che i cancellieri possono farsi assistere da un ausiliario nella predisposizione degli incumbenti necessari alla trascrizione delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari in genere, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., potendosi intendere l'espressione normativa che legittima il ricorso a tale forma di assistenza (*"compimento di atti che non è in grado di compiere da sé solo"*) anche come impossibilità oggettiva di garantire un efficace servizio di cancelleria, tenuto conto dei carichi di lavoro, del personale di cui si dispone e delle specifiche competenze tecniche richieste per l'esecuzione di tali adempimenti;

f) che l'Ordine degli Avvocati di Pistoia e il Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri laureati di Pistoia intendono mettere a disposizione del Tribunale entro giorni 30 dalla firma della presente Convenzione un elenco di professionisti iscritti ai propri Albi disponibili ad assumere l'incarico di ausiliari per la trascrizione delle sentenze e degli altri provvedimenti civili soggetti a trascrizione; i professionisti interessati all'iscrizione in tali elenchi dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato A).

Gli elenchi avranno la validità di quattro anni e saranno mantenuti e aggiornati dal Tribunale (e più esattamente dal Comitato per la tenuta degli Albi dei CTU e dei Periti) con cadenza annuale a decorrere dalla data della firma della Convenzione.

Tutto quanto più sopra premesso

CONVENGONO

Articolo 1

La Cancelleria del Tribunale, come primo adempimento, inviterà tramite PEC i difensori delle parti a effettuare, a propria cura e spese ex art. 8 del D.P.R. n. 115/2002, la redazione della nota di trascrizione del provvedimento giudiziale, nonché a provvedere alla sua trascrizione presso la competente Conservatoria-Agenzia del Territorio, con invito altresì a depositare presso la Cancelleria, anche tramite PEC, entro il termine di 40 giorni dalla pubblicazione del provvedimento da trascrivere, una copia della nota attestante l'avvenuta trascrizione.

Articolo 2

Contestualmente all'invito di cui all'articolo 1, la Cancelleria richiederà al difensore della parte vittoriosa ovvero della parte più diligente, di esprimere, entro il termine di giorni 20 dalla pubblicazione del provvedimento, l'eventuale indisponibilità della parte medesima a provvedere alla trascrizione.

Articolo 3

Decorso infruttuosamente il termine di 40 giorni di cui all'articolo 1 della Convenzione ovvero ricevuta la dichiarazione di indisponibilità di cui al successivo art. 2, la Cancelleria, nei 15 giorni successivi, sarà autorizzata a conferire l'incarico ex art. 68 c.p.c. di eseguire la trascrizione a uno dei professionisti iscritti negli appositi elenchi come comunicati dai rispettivi Ordine e Collegio avendo cura, nel conferimento degli incarichi, di seguire un criterio di rotazione e di assegnazione automatica e progressiva, a partire dal primo degli iscritti in ordine alfabetico.


Contestualmente al conferimento dell'incarico, l'ausiliario sarà autorizzato a:

- 1) chiedere alla parte o al suo difensore le informazioni e la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico;
- 2) chiedere alla parte o al suo difensore l'anticipazione delle spese vive, come indicate nell'articolo 8 della Convenzione ovvero inoltrare alla parte o al suo difensore la documentazione necessaria affinché gli stessi possano provvedere al versamento diretto e quindi trasmettere le relative quietanze da presentare agli uffici per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 4

La Cancelleria fornirà all'ausiliario copia autentica cartacea del provvedimento da trascrivere nonché la documentazione accessoria utile all'adempimento (ad esempio, ove presenti nel fascicolo d'ufficio, nota di trascrizione della domanda giudiziale ovvero della sentenza di primo grado, visure catastali, visure ipotecarie, c.t.u., e altro...) e, ove noto, il recapito (di posta ordinaria, e-mail, PEC, telefono, cellulare) della parte cui addebitare le relative spese, nonché del suo difensore.

Ove possibile e accettata dalla competente Conservatoria-Agenzia del Territorio, su richiesta dell'ausiliario verrà trasmesso a mezzo PEC il duplicato informatico o la copia autentica del provvedimento, nel rispetto sull'autenticazione degli atti informatici.



Articolo 5

Il difensore della parte vittoriosa ovvero della parte più diligente sarà tenuto a fare tutto quanto è nelle proprie possibilità per garantire all'ausiliario la trasmissione delle informazioni e della documentazione richieste, nonché il versamento in via anticipata degli importi necessari per le spese vive di trascrizione, fornendo a tale fine i recapiti telefonici, e-mail, PEC del cliente, con impegno del cliente stesso a pagare all'ausiliario l'importo di cui all'art. 8, oltre all'anticipazione delle spese vive.

Nell'ipotesi di mancato adempimento della parte nel pagamento di quanto dovuto all'ausiliario per la trascrizione dell'atto, il suo difensore è onerato della tempestiva comunicazione alla cancelleria competente.

Articolo 6

L'ausiliario eseguirà la trascrizione entro il termine di 60 giorni dall'assunzione dell'incarico.

Qualora l'ausiliario nel suddetto termine non ottemperi alla trascrizione dell'atto sarà passibile di attenzione disciplinare da parte del rispettivo Ordine/Collegio di appartenenza.

Articolo 7

L'ausiliario depositerà in Cancelleria la nota di trascrizione in originale unitamente all'istanza di liquidazione del proprio compenso, predisposta in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione.

Il cancelliere, effettuata la dovuta annotazione in calce al provvedimento, curerà l'inserimento della nota nel fascicolo d'ufficio informatico e cartaceo.


Articolo 8

Il compenso dell'ausiliario sarà liquidato con decreto ai sensi dell'art. 52 disp. att. c.p.c., in conformità all'istanza presentata dal medesimo ai sensi del precedente art. 7 sulla base di quanto dianzi indicato.

Il compenso verrà determinato nella misura forfettaria di € 320,00 oltre IVA e CAP e al rimborso delle spese vive di imposta catastale e ipotecaria, bolli, sanzioni per il ritardo e quant'altro dovuto.

Nel caso in cui la trascrizione debba essere eseguita presso più Conservatorie, all'ausiliario spetterà un compenso aggiuntivo di € 150,00 oltre IVA e CAP e al rimborso delle spese vive di imposta catastale e ipotecaria, bolli, sanzioni per il ritardo e quant'altro dovuto.

Sono da ritenersi parte integrante della presente Convenzione i seguenti allegati:




Allegato A) - Requisiti necessari per l'inserimento nell'elenco;

Allegato B) - Facsimile per Avvocati: richiesta di iscrizione all'elenco dei professionisti ausiliari nelle trascrizioni immobiliari;

Allegato C) - Facsimile per Geometri: richiesta di iscrizione all'elenco dei professionisti ausiliari nelle trascrizioni immobiliari.

IL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE DI PISTOIA
Maurizio Barbarisi



IL PRESIDENTE DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA
Cecilia Turco



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO PROVINCIALE
GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DI PISTOIA
Marco Sibaldi

